



## Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord

(OITE-UE)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord è modificata come segue:

*Art. 5a* Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali: principio

<sup>1</sup> L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.

<sup>2</sup> Sono considerate pellicce i pelami di mammiferi ad eccezione degli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, lama e alpaca.

<sup>3</sup> Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali quelli che:

- a. causano ansietà e sofferenze agli animali detenuti o cacciati per l'ottenimento di pellicce; oppure
- b. infliggono dolori agli animali detenuti o cacciati per l'ottenimento di pellicce.

*Art. 5b* Divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali: deroghe

L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:

<sup>1</sup> RS 916.443.11

- a. se vengono importati per il consumo privato;
- b. come masserizie di trasloco;
- c. se provengono da un'eredità;
- d. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

*Art. 5c* Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali: definizione

Sono considerati pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali:

- a. se provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3 per l'ottenimento di pellicce; oppure
- b. se sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3 e che sono riconosciute dall'USAV.

*Art. 5d* Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali: Paesi che vietano i metodi che infliggono sofferenze agli animali

<sup>1</sup> Il DFI emana un elenco dei Paesi in conformità all'articolo 5c lettera a.

<sup>2</sup> Un Paese è ammesso nell'elenco dei Paesi su domanda. La domanda deve essere accompagnata dalla prova che la legislazione vieta i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3 per l'ottenimento di pellicce.

<sup>3</sup> Il DFI verifica ogni due anni se i Paesi che figurano nell'elenco vietano ancora nella loro legislazione i metodi di ottenimento di pellicce di cui all'articolo 5a capoverso 3. Se un Paese non soddisfa più questo requisito, il DFI lo stralcia dall'elenco.

*Art. 5e* Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali: direttive che escludono la produzione con metodi che infliggono sofferenze agli animali

<sup>1</sup> L'importatore può presentare all'USAV una domanda di riconoscimento di direttive di diritto privato che, per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria, escludono i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3.

<sup>2</sup> L'USAV riconosce le direttive di produzione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le direttive vietano i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3 per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria;
- b. il rispetto delle direttive nella produzione di pellicce e prodotti di pellicceria è garantita da un programma di certificazione uniforme.

<sup>3</sup> Emanare un elenco degli obblighi dettagliati per l'adempimento delle condizioni di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Decide in merito al riconoscimento mediante decisione.

<sup>5</sup> Le direttive di produzione sono riconosciute per due anni. Se l'importatore presenta una nuova domanda al più tardi quattro settimane prima della scadenza del riconoscimento in corso, questo rimarrà valido fino a quando l'USAV avrà deciso in merito alla nuova domanda.

<sup>6</sup> L'USAV cura un elenco di direttive di produzione riconosciute e lo pubblica sul proprio sito web. In particolare, tale elenco indica:

- a. la designazione delle direttive interessate;
- b. l'importatore;
- c. il Paese di produzione;
- d. l'azienda di produzione.

*Art. 5f* Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali: requisiti degli organismi di certificazione in Svizzera

<sup>1</sup> Un organismo di certificazione che garantisce il rispetto delle direttive di produzione ai sensi dell'articolo 5e deve:

- d. disporre di un accreditamento del Servizio di accreditamento svizzero (SAS) quale organismo di valutazione della conformità che esegue ispezioni (norma SN EN ISO/IEC 17020: 2012, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni, tipo C<sup>2</sup>).
- b. disporre di un'organizzazione ben definita e di una procedura di certificazione e di sorveglianza nella quale sono fissati in particolare i criteri imposti come oneri alle imprese sottoposte al suo controllo, e un piano adeguato di provvedimenti applicabili in caso di irregolarità accertate;
- c. disporre delle competenze tecniche, dell'equipaggiamento e dell'infrastruttura necessari allo svolgimento della sua attività;
- d. disporre di un numero sufficiente di collaboratori in possesso delle qualifiche, della formazione e dell'esperienza necessarie per valutare se per la produzione di pellicce e prodotti di pellicceria sono stati utilizzati metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3;
- e. essere indipendente e libero da ogni conflitto d'interesse in merito alla propria attività;
- f. disporre di un'adeguata normativa per l'indipendenza e la rotazione dei controllori; e
- g. garantire che le irregolarità gravi vengano comunicate immediatamente e in maniera esaustiva all'USAV.

<sup>2</sup> L'USAV stila un elenco degli obblighi dettagliato relativo all'adempimento dei requisiti di cui al capoverso 1.

<sup>2</sup> Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Art. 5g* Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali: requisiti degli organismi di certificazione esteri

<sup>1</sup> L'USAV riconosce un organismo di certificazione estero per l'attività di cui all'articolo 5h, se questo può provare una qualifica equivalente a quella richiesta in Svizzera. La qualifica è equivalente se l'organismo di certificazione estero è stato accreditato da:

- a. un servizio di accreditamento estero membro dell'European co-operation for Accreditation; oppure
- Sub. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.

<sup>2</sup> L'organismo di certificazione deve provare in particolare di:

- a. soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5f;
- b. conoscere la legislazione svizzera in materia.

<sup>3</sup> L'USAV può imporre all'organismo di certificazione in particolare gli oneri seguenti:

- a. utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'attività di controllo esclusivamente per fini di controllo e rispettare le prescrizioni svizzere relative alla protezione dei dati;
- b. concordare preventivamente con l'USAV qualsiasi modifica prevista delle fattispecie importanti per il riconoscimento;
- c. contrarre un'assicurazione di responsabilità civile appropriata o costituire riserve sufficienti.

<sup>4</sup> L'USAV revoca il riconoscimento se gli oneri non sono più adempiuti.

*Art. 5h* Pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti senza metodi che infliggono sofferenze agli animali: obblighi degli organismi di certificazione

<sup>1</sup> Gli organismi di certificazione devono verificare se le imprese che producono pellicce e prodotti di pellicceria in conformità alle direttive di produzione di cui all'articolo 5e adempiono integralmente l'elenco degli obblighi dell'USAV.

<sup>2</sup> Per questo motivo devono effettuare, almeno una volta all'anno, un controllo per impresa. Inoltre effettuano ogni anno un controllo a campione non annunciato in almeno il 10 per cento delle imprese.

<sup>3</sup> Gli organismi di certificazione redigono un rapporto su ogni controllo in conformità al capoverso 2 e lo fanno controfirmare dalla persona responsabile dell'impresa controllata.

<sup>4</sup> Devono redigere un rapporto annuale sui controlli all'attenzione dell'USAV.

*Art. 5i* Prova dell'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria

<sup>1</sup> Chiunque importi pellicce o prodotti di pellicceria deve dimostrare che le condizioni di importazione sono soddisfatte.

<sup>2</sup> La prova che le pellicce o i prodotti di pellicceria provengono da un Paese la cui legislazione vieta i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3 per l'ottenimento di pellicce è fornita se il Paese in questione figura nell'elenco dei Paesi del DFI di cui all'articolo 5d.

<sup>3</sup> La prova che le pellicce o i prodotti di pellicceria sono stati prodotti secondo direttive di produzione che escludono i metodi di cui all'articolo 5a capoverso 3 e che sono state riconosciute dall'USAV è fornita se le pellicce o i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato dell'organismo di certificazione che conferma il rispetto delle direttive di produzione per le pellicce e i prodotti di pellicceria in questione.

*Art. 5j**Ex art. 5a**Art. 36 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se, al momento dell'importazione, constata che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5b o 5c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall'articolo 5j capoverso 2, lo comunica all'USAV.

*Art. 37 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se un'autorità cantonale constata che vi sono pellicce o prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5b o 5c oppure prodotti derivati dai pinnipedi non contemplati dall'articolo 5j capoverso 2, lo comunica all'USAV.

*Art. 37a* Misure dell'USAV nel caso di importazioni illegali

Nel caso di notifiche ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1<sup>bis</sup> o 37 capoverso 1<sup>bis</sup>, l'USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

*Art. 50a* Periodo transitorio della modifica del ...

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5b o 5c possono essere importati fino al ... [2 anni dopo l'entrata in vigore].

## II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,  
Il cancelliere della Confederazione,